TESTO UNICO VIGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, RELATIVE ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Art. 196

Esami di licenza di maestro d'arte

Con apposito regolamento, da emanarsi secondo le modalita', i principi ed i criteri indicati nell'articolo 195, sono stabiliti i requisiti di ammissione agli esami di licenza di maestro d'arte, le relative prove di esame, i criteri di valutazione e la composizione delle commissioni giudicatrici. Chi nella prima sessione non superi, o non compia, l'esame e' ammesso a ripetere, o a sostenere, le prove nella sessione autunnale dello stesso anno scolastico.

Versione in vigore dal 3 giugno 1994, non più in vigore dal 26 agosto 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Estremi	Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Parte	II — Ordinamento scolastico
Titolo	V — Istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
Capo	III — Esami finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-vigenti-in-materia-di-istruzione-relative-alle-scuole-di/art-196-esami-di-licenza-di-maestro-d-arte/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it